



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 40 del 04/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO DI CASALGRANDE ALTO – AUTORIZZAZIONE INGRESSO A NUCLEO NON RESIDENTE IN EMERGENZA ABITATIVA.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Assente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO DI CASALGRANDE ALTO – AUTORIZZAZIONE INGRESSO A NUCLEO NON RESIDENTE IN EMERGENZA ABITATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale ha implementato un servizio abitativo temporaneo, sito nella frazione di Casalgrande Alto, all'incrocio tra via Statutaria e via Liberazione, a seguito di ristrutturazione dello stesso, effettuata anche con contributo Regionale attribuito con deliberazione di Consiglio Regionale n. 939 del 22/05/1992, disciplinando con apposito regolamento finalità, criteri e requisiti per l'accesso, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2014;
- che tale struttura, articolata in 8 unità abitative arredate e dotate di utenze, si configura quale risposta al bisogno abitativo temporaneo di nuclei familiari privi di risorse familiari o con reti parentali e amicali non in grado di supportare il nucleo nella fase di emergenza, con la finalità di consentire obiettivi di autonomizzazione, all'interno di un percorso strutturato e accompagnato dal Servizio Sociale;
- che obiettivi specifici del Servizio Abitativo Temporaneo sono:
 - sostenere percorsi di autonomia di nuclei familiari in emergenza abitativa, in carico al servizio sociale per i quali sia stato definito un patto sociale, che prevede responsabilità e impegni reciproci;
 - empowerment;
 - sperimentare buone prassi di convivenza civile ed integrazione sociale;

Considerato:

- che l'ammissione al servizio Abitativo Temporaneo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in presenza delle seguenti condizioni: verifica del possesso dei requisiti richiesti dal vigente Regolamento; parere favorevole espresso dalla Commissione per l'emergenza abitativa; sottoscrizione di un "Patto Sociale" nel quale siano ben definiti gli impegni che il nucleo familiare fruitore del servizio si assume riguardo la durata dell'intervento, la tariffa, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio abitativo che motiva la permanenza al Servizio Abitativo Temporaneo e le dimissioni dal servizio;
- che la durata di permanenza all'interno del servizio abitativo e all'alloggio individuato ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di 15 (quindici) mesi, eventualmente prorogabili eccezionalmente per altri 3 (tre) su segnalazione dell'assistente sociale responsabile del caso, approvata dalla Commissione Tecnica, previa motivata relazione attestante il perdurare dell'emergenza abitativa, del disagio socio-economico, delle azioni concretamente svolte per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti con il nucleo familiare nell'ambito del percorso di autonomizzazione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che l'intervento si configura come intervento sociale e pertanto non si pattuisce tra il nucleo familiare del servizio e il Comune di Casalgrande, proprietario dell'immobile, nessun tipo di contratto di locazione;

Richiamata la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" ed in particolare:

- l'art.1, che "... assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- l'art. 1 commi 4 e 5 che definisce che gli Enti locali riconoscono e agevolano un sistema integrato di gestione e offerta di servizi attraverso la partecipazione alla gestione e all'offerta di servizi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;

Vista la legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare:

- 1) l'art. 2 comma 2, che definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere, o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 328/2000;
- 2) l'art. 2, comma 3, che sancisce "Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa";

Rilevata la disponibilità di un alloggio al Servizio Abitativo Temporaneo di Casalgrande Alto (appartamento B in via Liberazione n. 68) dal 3/05/2017;

Vista la situazione evidenziata dalla relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, prot. n. 7572 del 04/05/2017, posta agli atti dell'ufficio, che individua per il nucleo, i cui dati identificativi, per ragioni di privacy, sono riportati nell'allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, una necessità di collocazione immediata, visto che



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

risiede in una baracca costruita abusivamente a ridosso di un collettore per il gas metano, in condizioni igienico-ambientali insufficienti;

Vista la comunicazione di Snam assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 3775 del 03/03/2017 con cui si chiede l'immediata rimozione del fabbricato per problemi di sicurezza;

Rilevato che il nucleo cui dati identificativi, per ragioni di privacy, sono riportati nell'allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale è residente a Castellarano e non a Casalgrande;

Dato atto che il Regolamento del Servizio Abitativo di Casalgrande Alto prevede tra i requisiti per l'accesso la residenza nel territorio comunale;

Valutata la situazione di emergenza e il problema relativo alla sicurezza rilevato da Snam,

Vista la sussistenza degli altri requisiti per l'accesso;

Preso atto che la Commissione Tecnica di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento del Servizio Abitativo di Casalgrande Alto e nominata con determinazione n. 97/2016, nell'incontro del 27/03/2017, come da verbale posto agli atti del servizio, ha approvato all'unanimità l'ingresso nell'alloggio posto in via Liberazione n. 68, piano 1°, appartamento B, al nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di privacy sono dettagliati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A), alle condizioni di cui alla relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;

Considerato che si tratta di una sistemazione provvisoria per un periodo massimo di 15 mesi, prorogabile di altri tre mesi, su richiesta dell'assistente sociale, come previsto dal vigente Regolamento;

Ritenuto di autorizzare in via eccezionale l'ingresso provvisorio al Servizio Abitativo Temporaneo, appartamento B, in via Liberazione n. 68, del nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di privacy sono dettagliati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A), alle condizioni di cui alla relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, posta agli atti dell'ufficio

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, è stato espresso il parere dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trasposte, l'ingresso nell'alloggio del Servizio Abitativo Temporaneo posto in via Liberazione n. 68, piano 1°, del nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di privacy sono dettagliati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A) per il periodo di 12 mesi previsto dal progetto socio-assistenziale predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso, posto agli atti dell'ufficio, alle condizioni ivi indicate e comunque non oltre il periodo massimo di permanenza previsto dal vigente Regolamento;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli adempimenti necessari al fine di dare piena attuazione a quanto si dispone con il presente provvedimento;
3. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO